

Comune di Carmignano

Settore 5

LL.PP. e Manutenzioni

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n° 37 del 30.06.2008.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003, della Legge Regionale n. 29 del 31/05/2004 e della Legge Regionale n. 18 del 04/04/2007. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore nel tempo.

ARTICOLO 2 - Oggetto e definizioni

2. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
3. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - a) per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre (art.9)
 - b) per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione (art. 18).
 - c) per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba (art. 19).
 - d) per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero (art. 21).
 - e) per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra (art. 22).
 - f) per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art. 24).
 - g) per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni ed urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni.
 - h) per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione (art. 25).
 - i) per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).

- j) per cinerario comune si intende un luogo, all'interno del cimitero, destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto

ARTICOLO 3 – Responsabilità

- 4. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 5. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

- 1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

- 1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, compilato cronologicamente dal personale di custodia, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
- 2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - a) L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
 - b) Copia del presente Regolamento.
 - c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
 - d) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
 - e) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
 - f) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

ARTICOLO 6 – Depositi di osservazione e camera mortuaria.

- 1. Nessuna salma può essere racchiusa in cassa, inumata, tumulata o cremata, nè sottoposta a trattamenti conservativi, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di almeno 24 ore dal momento del decesso.
- 2. Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Sindaco, su proposta degli uffici sanitari competenti, può ridurre tale periodo.
- 3. Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo che il medico necroscopo non accerti prima segni sicuri di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

4. Nella camera mortuaria sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali non può superare cinque giorni, decorso tale periodo, la salma sarà inumata d'ufficio nel campo comune nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia

ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute): tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

ARTICOLO 9 – Tipologie di feretri.

1. La struttura e la qualità dei materiali dei feretri sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello del seppellimento. In relazione alle diverse tipologie i feretri dovranno avere, quindi, le caratteristiche previste dagli art. 30, 31, 75 e 77 del DPR 285/90 e s.m.i.. Nell'ambito del territorio regionale l'obbligo della doppia cassa di cui al richiamato art. 30 D.P.R. 285/90 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 18/2007.

ARTICOLO 10 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

ARTICOLO 11 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Responsabile del Servizio incaricato.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 12 - Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non necessita il trattamento di cui all'art. 32 D.P.R. 285/90. Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve avvenire in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.

TITOLO II CIMITERI

ARTICOLO 13 -Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- Cimitero di Carmignano
- Cimitero frazione di Seano
- Cimitero frazione di Comeana

- Cimitero frazione di Poggio alla Malva
- Cimitero frazione di Bacchereto
- Cimitero frazione di Artimino
- Cimitero loc. Colle (in gestione congiunta con il Comune di Quarrata)

ARTICOLO 14 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Carmignano.

ARTICOLO 15 – Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).
2. Le spese maggiori per lo opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 16 - Criteri di assegnazione

1. Nei Cimiteri del Comune di Carmignano, i loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta del familiare del defunto.
2. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.
3. In presenza di tumulazioni provvisorie nei cimiteri del Comune di Carmignano, verificatesi per indisponibilità di loculi, è prioritario per l'assegnazione definitiva l'ordine cronologico del decesso.
4. Nei cimiteri del Comune di Carmignano, sono ricevute:
 - a) Salme di persone morte nel territorio del Comune di Carmignano, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione, da parte degli aventi diritto.
 - b) Salme delle persone morte fuori del Comune di Carmignano, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
 - c) Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al secondo grado di parentela ovvero genitori, figli o fratelli sepolti nei Cimiteri del Comune di Carmignano.
 - d) Salme delle persone nate nel comune, qualunque ne fosse in vita la residenza.

- e) Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma la cui ultima residenza sia stata nel Comune di Carmignano.
- f) Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Carmignano e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
- g) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.
- h) Salme di persone che siano stati residenti per almeno 25 anni nel Comune
- i) I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

ART. 17 – Tariffe e diritti - Modalità di pagamento

1. La deposizione della salma nei cimiteri comunali è onerosa.
2. Le tariffe, sia delle concessioni sia dei diritti, relativa alle operazioni cimiteriali è stabilita da apposita deliberazione; in tale atto possono essere previsti i casi di esenzione.
3. Il pagamento dei corrispettivi delle concessioni dovranno essere eseguiti prima della tumulazione o dell'inumazione della salma.

ARTICOLO 18 – Inumazione

1. I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego sono stabiliti dal vigente Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e s.m.i..

ARTICOLO 19 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie o loculi, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme vigenti.
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo in presenza di un feretro.
5. La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietre e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari, previa l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.
6. Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere all'immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

ARTICOLO 20 - Tumulazione provvisoria

1. La tumultazione provvisoria di una salma, è consentita, qualora la salma sia destinata a essere tumulata in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora ultimate.
2. Da parte dell'Amministrazione Comunale, verrà individuato per ciascun caso, il Cimitero ritenuto idoneo ad accogliere provvisoriamente la salma, in base al numero di loculi disponibili negli altri cimiteri onde evitare di esaurire la disponibilità dei loculi per la popolazione delle rispettive frazioni.
3. Al momento della concessione provvisoria dovrà essere pagato un corrispettivo pari a quello del loculo provvisoriamente utilizzato, da valere come acconto sul corrispettivo del futuro loculo, che verrà concesso una volta costruiti e/o resisi disponibili i loculi per la tumultazione definitiva.
4. Le spese di trasporto del feretro dal cimitero da cui è avvenuta la tumultazione provvisoria a quello per la tumultazione definitiva (da effettuare in piena conformità delle norme igienico-sanitarie) sarà a totale carico del concessionario;
5. Al momento della concessione definitiva il concessionario è tenuto a corrispondere il conguaglio del corrispettivo dovuto per il loculo definitivo, secondo i prezzi vigenti al momento.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumultazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

ARTICOLO 21 – Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Carmignano e fuori dal Comune di Carmignano.

ARTICOLO 22 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile del Servizio incaricato, trascorsi almeno dieci anni dalla inumazione.
2. Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare o tramite altre forme di pubblicità ritenute idonee come le pubbliche affissioni.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, si procederà secondo quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, con la permanenza nella stessa fossa o trasferimento in apposito campo, per il periodo minimo previsto dalle normative vigenti.
4. Qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, è possibile procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia. Gli operatori cimiteriali hanno l'obbligo di informare gli aventi diritto di questa facoltà.
5. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari, o chi ne ha interesse e diritto, facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

ARTICOLO 23 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 24 – Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo delle concessione.
2. Le estumulazioni straordinarie si distinguono in:
 - a) estumulazioni finalizzate alla movimentazione del feretro per traslazione ad altra sepoltura anche presso altri cimiteri ovvero altri Comuni.
 - b) estumulazione destinata al recupero del posto salma, in questo caso potrà avvenire solo se trascorsi 40 anni dalla sepoltura; in tale caso, se da questa operazione si constata la presenza di salma inconsunta (resto Mortale), questi potrà essere ritumulato nello stesso loculo oppure inumato a ciclo ridotto di 5 anni, oppure ancora, indirizzato alla cremazione.

ARTICOLO 25 – Ossario comune

1. Tutti i cimiteri comunali debbono essere dotati di ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nel "cimitero principale" di Carmignano; inoltre, se nei cimiteri periferici sono stati esauriti gli spazi disponibili, si utilizzerà l'ossario comune del "cimitero principale".
3. I resti ossei che non possono avere immediata sistemazione vengono collocati e custoditi in deposito provvisorio all'interno dei vari cimiteri.

ARTICOLO 26 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ARTICOLO 27 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio incaricato, al momento della richiesta dell'operazione. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del Responsabile del servizio incaricato.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati

in apposito vano all'interno di uno dei cimiteri comunali da parte del personale addetto, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

TITOLO III

CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 28 – Crematorio

1. Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti funzionanti più facilmente raggiungibili.

ARTICOLO 29 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione prevista dalla normativa vigente, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni indicate dalle leggi. (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i.)
2. L'autorizzazione alla cremazione viene data dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari;
3. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione tenute presenti le normative nazionali e regionali emanate;
4. Dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione ed è fatto divieto di effettuare la cremazione di parti metalliche sia facenti parte dei cofani funebri sia che siano costituite da eventuali corpi estranei (peace-maker od altro) presenti nella salma o nei resti mortali che risultano essere inquinanti per l'esterno e/o incompatibili con l'impianto di cremazione.

ARTICOLO 30 – Conservazione delle urne Cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:
 - a. tumulate in un cimitero
 - b. interrate all'interno di un cimitero
 - c. affidate per la conservazione
 - d. consegnate per la dispersione
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

ARTICOLO 31 – Affidamento delle ceneri

1. I familiari di persona defunta, avente subito processo di cremazione, possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, in conformità alla normativa vigente.
2. Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che verrà rilasciata dall'ufficiale preposto nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge od altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate, consentendo l'accesso agli addetti al fine di consentirne i relativi controlli con conseguente obbligo di dare tempestiva notizia all'ufficio preposto di eventuali variazioni dell'uno dell'altro di tali elementi.
3. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero, a spese dell'affidatario, apposita targa, che riporta i dati anagrafici del defunto.

ARTICOLO 32 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i.), previa comunicazione al sindaco della persona che ne ha diritto
2. Presso i cimiteri delle frazioni maggiori saranno previste aree destinate alla dispersione delle ceneri.
3. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri.

TITOLO IV

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 33- Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Laddove sono installati gli appositi strumenti tecnici l'avviso di chiusura viene dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

ARTICOLO 34 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile del Servizio incaricato non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio incaricato.

3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
4. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

ARTICOLO 35 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
 - Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
 - Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
 - Introdurre oggetti irriverenti.
 - Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
 - Consumare cibi e bevande.
 - Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
 - Vendere qualsiasi oggetto.
 - Distribuire o depositare materiale pubblicitario.
 - Offrire servizi.
 - Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
 - Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
 - Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
 - Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
 - Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
 - Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
 - Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 36- Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione all'ufficio comunale preposto.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali di regolare apertura dei cimiteri.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
4. Nel periodo dal 20 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.
5. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
6. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 37 - Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 38 - Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio incaricato.

ARTICOLO 39 – Posa di lapidi a terra o in loculi, ossari, cinerari o cippi.

1. Nelle sepolture a terra la tomba provvisoria dovrà essere posata passati sessanta giorni dalla sepoltura.
2. Il provvisorio dovrà essere solo in legno, delle dimensioni di ml. 1,70x0,70 con una superficie massima coperta di due fasce di cm. 15x70, e non vi dovranno essere posati altri materiali (inerti, sassi decorativi), fino alla realizzazione della tomba definitiva, al fine di permettere al personale di intervenire in eventuali assestamenti.
3. La tomba definitiva dovrà essere posata non prima che siano passati 300 giorni dalla sepoltura.

4. Nelle sepolture a terra le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno essere contenute nelle dimensioni massime di seguito indicate
 - a. lunghezza 1,70 ml.
 - b. larghezza 0,70 ml.
 - c. libro, croce o altra scultura massima altezza ml. 1,00, misurata da terra;
 - d. superficie massima coperta non permeabile 40% della tomba, quindi considerando la larghezza di 0,70, è consentita una lunghezza massima coperta di ml. 0,70. La sporgenza massima delle coperture non può superare i cm.2,5 per lato.
Tutte le misure s'intendono esterne ed a lavoro finito.
 - e. non dovrà essere eseguito nessun tipo di marciapiede laterale.
 - f. nel montaggio delle tombe dovranno essere rispettate le quote del terreno esistente.
 - g. sul retro della lapide dovrà essere apposta, in forma resistente agli agenti atmosferici, una etichetta indicante gli estremi identificativi della ditta costruttrice od un suo marchio o logo.
5. Le ditte incaricate della realizzazione delle tombe nei cimiteri comunali, od i familiari dovranno far pervenire al Comune, prima dell'installazione, una comunicazione con disegno schematico delle caratteristiche e misure della tomba (nominativo della salma), al fine di avere il necessario visto.
6. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
7. Sulle tombe, possono essere posti ornamenti mobili quali vasi, croci, ricordi, simboli, lumi o ceri, o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purchè decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
8. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
9. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
10. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempi comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.
11. Nei loculi, ossari e cinerari, le targhe sono inserite entro la cornice esistente.
12. Nelle gallerie non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm.
13. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
14. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
15. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.

16. Nel caso in cui si voglia eseguire un'unica lapide che unisca due loculi contigui, tale lapide dovrà essere collocata, senza che venga in alcun modo modificata la parte strutturale dei loculi stessi.

ARTICOLO 40 - Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 41 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
 - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
 - e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO IV

CONCESSIONI

ARTICOLO 42 - Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - 1.1. Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.),
 - 1.2. Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 C.C. e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione
 - L'inizio e la fine della concessione
 - La durata
 - La tariffa ed il diritto applicato
 - La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e.
 - Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 43 - Durata e Decorrenza delle Concessioni

1. Le concessioni di cui al presente Regolamento sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. N. 285/90 e soggette a tariffa;
2. La durata delle concessioni è fissata:
 - in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.
 - in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
 - in 40 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.
4. La concessione può essere rinnovata alla sua scadenza per n. 10 anni;

ARTICOLO 44 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 42, può concedersi solo in presenza:
 - Di salma per i loculi,

- Di resti ossei per le cellette ossario,
- Di ceneri per le nicchie per urne cinerarie.

ARTICOLO 45 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Hanno diritto a chiedere una concessione cimiteriale (loculo, ossario, cinerario, tomba privata) tutti coloro che hanno diritto a disporre della salma o dei resti mortali di coloro che hanno diritto a sepoltura ai sensi dell'articolo 16;

ARTICOLO 46 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

1. La tumulazione nella tomba o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.
2. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
3. Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grado.
4. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
5. In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., è consentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, nonché che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario. Tale indicazione deve essere data all'atto della concessione da parte del/dei concessionari, ovvero all'atto del subentro da parte degli aventi titolo.

Articolo 47 – Riuso posto salma per la tumulazione

1. Passati i periodi di tempo minimi previsti dall'art. 24, comunque passati 40 anni dalla tumulazione in caso di concessioni di più lunga durata è possibile richiedere l'estumulazione straordinaria finalizzata al riuso della sepoltura stessa per nuovo defunto della stessa famiglia avente titolo, ovvero parenti con la salma estumulata fino al terzo grado sia in linea retta o collaterale, nonché del coniuge, generi o nuore. È fatto obbligo di raccogliere i resti ossei in cassetta ossario per la deposizione nello stesso loculo.
2. Nei casi delle concessioni di loculi di antica data, che avevano la dizione "in perpetuo" può essere applicato quanto previsto al comma 1. La nuova concessione interrompe quella originaria e viene assoggettata alle nuove norme previste dall'art. 43. E' fatto obbligo di raccogliere i resti ossei in cassetta ossario per la deposizione nello stesso loculo.
3. Nel caso in cui il resto mortale/resto osseo estumulato in forma straordinaria fosse cremato, le sue ceneri dovranno essere ricollocate nel loculo originario ovvero dovrà essere fatta richiesta di affidamento o dispersione in natura.
4. Nel caso in cui il resto mortale estumulato fosse indirizzato alla inumazione a ciclo ridotto ex art. 88 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., al termine del ciclo di inumazione il resto osseo dovrà essere ricollocato nel loculo originario di sepoltura.

5. Il riuso del posto salma di cui al comma 1 e 2 è assoggettato ad apposita tariffa di cui all'art. 17.
6. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. ovvero che nel caso di estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, è previsto l'obbligo della retrocessione della concessione ed il recupero del loculo nelle disponibilità nel Comune che potrà avvenire anche d'ufficio.

ARTICOLO 48 – Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Responsabile del servizio incaricato stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

ARTICOLO 49 - Dichiarazione di abbandono per incuria

1. A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:
 - a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba;
 - b) pericoli per la pubblica incolumità;
 - c) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 3 mesi dallo loro notifica;
2. Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al Comune di attivare la procedura, previa diffida, della decadenza della concessione.

ARTICOLO 50 - Cessazione della sepoltura

1. Allo scadere del periodo della concessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.
2. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ARTICOLO 51 - Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ARTICOLO 52 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 53 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - 1.1 Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
 - 1.2 Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
 - 1.3 In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - 1.4 Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati,
 - 1.5 Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
 - 1.6 Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - 1.7 Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione,
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ARTICOLO 54 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 55 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 56- Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 57 - Autorizzazioni e Cautele

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 1).
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 58 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 59 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO 1

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".

De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

	IV Grado	Trisavi		
ASCENDENTI	III Grado	Bisnonni	II grado	Fratelli
	II Grado	Nonni		Sorelle
	I Grado	Genitori		
				Zii
ñ			III grado	Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
				Prozii
DE CUIUS	ð	COLLATERALI	IV grado	Pronipoti
				Primi cugini
				Figli di prozii
ò			V grado	Secondi nipoti
				Secondi cugini
	I Grado	Figli		
DISCENDENTI	II Grado	Nipoti (figli dei figli)	VI grado	Altri cugini
	III Grado	Pronipoti		
	IV Grado	Figli dei pronipoti		

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).

Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.
--	--

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)